



N. 255 - febbraio 2021

## **A.S. 988-A "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" (approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione degli AA.CC. nn. 290, 410, 1314, 1386)**

*La 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha concluso, il 13 gennaio 2021, l'esame in sede redigente del disegno di legge Atto Senato n. 988, che era stato ad essa assegnato il 22 dicembre 2018.*

### **Contenuto**

L'**art. 1** definisce l'**oggetto** e le **finalità** del provvedimento in esame.

La produzione biologica viene definita quale **sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali**. Inoltre si precisa che **lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico**, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Ai sensi del **comma 1**, il provvedimento disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (**' con l'esclusione del sistema dei controlli,' inciso soppresso dalla Commissione**) i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia'.

Con l'approvazione dell'**emendamento 1.1 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato ha **soppresso il citato riferimento all'esclusione del sistema dei controlli**. Per effetto di tale sop-

**pressione è stato, altresì, introdotto l'articolo 19**, recante *Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, illustrato a seguire.*

Con approvazione degli **emendamenti di identico contenuto nn. 1.2 (testo 3), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.8 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione ha poi provveduto a **sostituire il comma 2 dell'articolo in esame**. Per facilitare la comprensione delle modifiche apportate dalla Commissione rispetto all'AS 988 si riporta il testo a fronte del comma 2:

AS 988	Testo come emendato dalla Commissione
<p>2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.</p>	<p>2. La produzione biologica è <b>un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla</b> qualità dei prodotti, <b>alla</b> sicurezza alimentare, <b>al</b> benessere degli animali, <b>allo</b> sviluppo rurale, <b>alla</b> tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, <b>alla</b> salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e <b>sostiene la produzione con</b> metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.</p>

Infine, con l'approvazione dell'**emendamento 1.13 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato ha **sostituito il comma 3 dell'articolo in esame**, stabilendo che, ai fini del presente provvedimento, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, siano equiparati al metodo della agricoltura biologica. Si prevede che siano a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone

fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.

La formulazione del comma come emendato dalla Commissione risulta più articolato rispetto al comma 3 dell'AS 988, il quale prevedeva che 'Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica'.

L'**art. 2** reca le **definizioni** di: "produzione biologica" o "metodo biologico"; "prodotti biologici"; di "aziende" con metodo biologico.

L'**art. 3** specifica che per **Autorità nazionale** si intende il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (l'ulteriore locuzione '**e del turismo**' recata dall'AS 988 è stata **soppressa** dalla 9<sup>a</sup> Commissione per effetto dell'approvazione degli **identici emendamenti 3.1 e 3.2**), chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea.

L'**art. 4** individua come **Autorità locali** competenti le **regioni** e le **province autonome di Trento e di Bolzano**, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'**art. 5** istituisce il **Tavolo tecnico per la produzione biologica** al quale viene affidato il compito di: delineare **indirizzi** e definire le **priorità** per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. Il suddetto Tavolo è istituito presso il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**: si precisa, al riguardo che, analogamente a quanto rilevato in ordine agli emendamenti approvati all'articolo 3, anche in tal caso la 9<sup>a</sup> Commissione - con **emendamento 5.1** - ha soppresso il riferimento al 'turismo' relativo al predetto dicastero contenuto nell'AS 988.

L'**art. 6** istituisce il **marchio biologico italiano** per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con **emendamento 6.1** - la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato la seguente modifica al comma 1 del predetto articolo 6:

AS 988	Testo emendato dalla Commissione
<p>1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.</p>	<p>1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'<b>articolo 25, paragrafo 2</b>, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della <b>sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5</b>, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.</p>

L'**art. 7** disciplina il **Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici**.

La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato ha modificato il testo dell'AS 988 approvando gli **emendamenti 7.100 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.1**.

In particolare, l'**emendamento 7.100 (testo 2)**, ha modificato il **comma 1 dell'articolo in esame**, al fine di prevedere che il Ministro (non 'il Ministero', come prevedeva l'AS 988), con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici con cadenza triennale, aggiornandolo anche annualmente, precisando, altresì, che gli interventi ivi contenuti siano finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

Rispetto al testo dell'AS 988, l'emendamento approvato dalla Commissione ha precisato le modalità attraverso cui pervenire all'adozione del Piano.

Gli **emendamenti 7.2 (testo 2) e 7.1** sono, invece, intervenuti sul **comma 2** dell'articolo in esame, il quale fissa gli obiettivi degli interventi del Piano.

Ai sensi del **comma 2**, il Piano contiene interventi per:

a) agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento ai piccoli produttori agricoli;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera delle piccole aziende agricole biologiche, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli (con **emendamento 7.2 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione ha aggiunto, sul punto, la seguente precisazione: '**anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo**');)

c) incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore (con **emendamento 7.1**, la 9<sup>a</sup> Commissione vi ha aggiunto la seguente precisazione: '**anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive**');)

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13 (lettera aggiunta dalla 9<sup>a</sup> Commissione per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 2));

f) favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione;

h) incentivare le istituzioni e gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare la ricerca;

l) promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale inerente l'attuazione del Piano e le modalità di riparto del Fondo di cui all'art. 9 del disegno di legge in esame.

L'**art. 8** disciplina l'adozione del **Piano nazionale delle sementi biologiche**. La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato è intervenuta sul **comma 1**, approvando gli **emendamenti 8.101 e 8.100**. Il citato **comma 1** stabilisce che il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** (come precisato dalla Commissione con **emendamento 8.101**), sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotti **con decreto** (precisazione inserita dalla Commissione con **emendamento 8.100**) il piano in commento, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il **comma 2** stabilisce che il piano venga aggiornato con cadenza triennale e debba promuovere il miglioramento genetico partecipativo. Il **comma 3** statuisce che il piano venga finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui al successivo articolo 9, per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto (nel corso dell'esame in Commissione, è stato soppresso, sul punto, l'avverbio 'annualmente').

L'**art. 9** istituisce il **Fondo per lo sviluppo della produzione biologica**. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di **inquinamento per l'ambiente acquatico**. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti:

- dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche;
- dall'istituzione del marchio italiano;
- dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11.

La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato ha **modificato i commi 3 e 5** dell'articolo in esame per effetto dell'approvazione - rispettivamente - degli **emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9 (testo 2)** (quest'ultimo di identico contenuto rispetto all'emendamento 9.8).

Il citato **comma 3** dispone che il Ministro, **con proprio decreto aggiornato anche annualmente (formulazione risultante dall'approvazione dell'emendamento 9.7, anziché con 'decreto annuale' come previsto dall'AS 988)**, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione e al piano di cui all'articolo 8, nonché le risorse finanziarie

necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, chiamate a pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione.

Il citato **comma 5**, invece, sostituisce il comma 1 dell'articolo 59 della [L. n. 488 del 1999](#) (Legge finanziaria 2000), il quale disciplina lo *Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità*.

**Con gli identici emendamenti 9.8 e 9.9 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione ha sostituito il capoverso 1 con il seguente:

AS 988	Testo emendato dalla Commissione
<p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e <b>del turismo</b>, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.</p>	<p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi <b>del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290</b>, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei <b>prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari</b> di cui all'articolo 1 del <b>citato</b> regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.</p>

L'**art. 10** prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere stipulati **contratti di rete** e costituite **cooperative** tra produttori del biologico. Possono, altresì, essere sottoscritti **contratti di filiera tra gli operatori del settore**.

L'**art. 11**, come accennato, delinea le modalità attraverso le quali operare il **sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore**. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse

del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore. La 9<sup>a</sup> Commissione è intervenuta sul **comma 2** dell'articolo in esame con gli **emendamenti 11.2 e 11.3**, i quali hanno inciso, rispettivamente, sulla **lettera b)** e sulla **lettera c)** con **modifiche di dettaglio**; il primo emendamento, al fine di fare corretto riferimento - nella disposizione - al **Ministero dell'università e della ricerca** (anziché al 'Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca' come previsto dall'AS 988); il secondo, al fine di *sostituire le parole* 'Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria' con l'acronimo '**CREA**'.

L'**art. 12** concerne la **formazione professionale** nel settore, prevedendo che lo Stato e le regioni promuovano la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Con **emendamento 12.1 (testo 2)** la 9<sup>a</sup> Commissione è intervenuta su tale articolo **espungendo il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano** quali ulteriori enti preposti alla promozione della formazione professionale.

I successivi articoli dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di **organizzazione della produzione e del mercato**, fornendo una definizione di:

□ **distretti biologici (art. 13)**, intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto del Ministero (*rectius*: del Ministro) sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con successivo decreto sono, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di **certificazione di gruppo**;

□ **organizzazioni interprofessionali (art. 14)**, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, quello di rappresentare una quota dell'attività economica, pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85% del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione. (Riguardo l'**articolo 14**, si precisa che la 9<sup>a</sup> Commissione, con **emendamento 14.1**, è intervenuta sul relativo **comma 8 sopprimendone l'ultimo periodo**. Tale **comma 8** stabilisce che le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo

limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. **L'ultimo periodo del comma in esame, soppresso per effetto dell'intervento emendativo**, prevedeva, nel testo dell'AS 988, che **i contributi obbligatori di cui al comma in esame fossero disciplinati secondo il diritto privato e non costituissero prelievo fiscale**);

□ **accordi-quadro (art. 15)** stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari ad almeno ai costi medi di produzione;

□ **intese di filiera (art. 16)** volte a: valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologico per pianificare e programmare la produzione. Sul **comma 1** di tale articolo è intervenuta la 9<sup>a</sup> Commissione in sede redigente al fine di precisare (**con emendamento 16.100**) che il Ministero istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**.

□ **organizzazioni di produttori biologici (art. 17)** che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

L'**art. 18**, nel disciplinare le **sementi biologiche**, inserisce il comma *6-bis* all'articolo *19-bis* della [L. n. 1096 del 1971](#), recante *Disciplina dell'attività sementiera*. Si prevede che gli agricoltori che producono varietà di **sementi biologiche** iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro e evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi. Per quanto riguarda la commercializzazione di **materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi**, tale articolo rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico. Con **emendamento 18.100 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione **ha sostituito il capoverso 6-bis** come segue:

AS 988	Testo emendato dalla Commissione
<i>6-bis.</i> Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.	<i>6-bis.</i> Per la commercializzazione di <b>materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi</b> , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio



Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e **dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.** Agli agricoltori che producono **sementi biologiche di varietà** iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, **all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194,** secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche **di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, **nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione** e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

sementiera e fitosanitaria. **Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.**

Nei considerando 36 e 37 del regolamento citato, si osserva che dalle ricerche condotte nell'Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l'uniformità emerge che l'uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Di conseguenza, il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l'uso nella produzione biologica. Per tale motivo, è opportuno consentire agli operatori di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza dover rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio o di atti adottati ai sensi di tali direttive. Tale commercializzazione dovrebbe avvenire previa notifica agli organismi responsabili di cui a tali direttive e una volta che la Commissione abbia adottato requisiti armonizzati per tale materiale, a condizione che esso rispetti detti requisiti.

Come sopra ricordato, per effetto dell'approvazione dell'**emendamento 1.1 (testo 2)**, la 9<sup>a</sup> Commissione ha **introdotto l'articolo 19, recante *Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.***

Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, *l'introducendo articolo, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso.* Ai fini dell'esercizio della delega, vengono posti i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al [D. Lgs. n. 20 del 2018](#)<sup>1</sup>;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

<sup>1</sup> Recante *Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.*

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Il **comma 2** stabilisce che, con i medesimi decreti, siano altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

Infine il **comma 3** dispone che i decreti delegati vengano adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni-Province autonome. I relativi schemi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni entro 30 giorni dalla trasmissione, termine decorso il quale i decreti delegati sono comunque emanati. Infine si facoltizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, con identica procedura.

Le disposizioni finali sono contenute nell'**art. 20**, che reca le abrogazioni espresse, e nell'**art. 21**, che prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel testo unificato [AC 290-410-1314-1386-A](#), proposto all'Assemblea della Camera, era presente una disposizione (articolo 18), la quale prevedeva il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica nonché il divieto di usare i termini "biologico" o "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati. Tale disposizione è stata soppressa durante la discussione presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

*a cura di Agostino Minichiello*